



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Data del protocollo

Ai Signori Sindaci e Commissari  
Prefettizi e Straordinari dei Comuni  
della provincia

LORO SEDI

Al Signor Comandante dei  
Vigili del Fuoco

REGGIO CALABRIA

Al Signor Direttore Generale  
Azienda Sanitaria Provinciale

REGGIO CALABRIA

Al Signor Direttore Generale della  
Azienda Ospedaliera Bianchi -  
Melacrino - Morelli

REGGIO CALABRIA

E, per conoscenza:

Al Signor Questore di

REGGIO CALABRIA

Al Signor Comandante dei  
Carabinieri

REGGIO CALABRIA

**Oggetto:** Pubbliche manifestazioni. Aspetti di SAFETY e dispositivi e misure strutturali salvaguardia nella incolumità delle persone.

Si fa seguito alla prefettizia prot. n. 72409 in data 14 giugno decorso con la quale sono state fornite, sulla scorta della direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 555/OP/ 0001991/2017/1 del precedente 7 giugno, alcune indicazioni in ordine all'esigenza di assicurare talune imprescindibili condizioni di sicurezza nella **gestione delle pubbliche manifestazioni**.



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Al riguardo, si rappresenta che, per quel che concerne gli aspetti di *safety* connessi allo svolgimento dei suddetti eventi, sono stati forniti dal detto Ministero, con circolare del 19 giugno u.s., ulteriori chiarimenti di ordine tecnico sia a carattere generale sia a carattere operativo.

In particolare, il citato Dicastero ha, preliminarmente, evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli.*

Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia* e, anche per quanto si dirà in seguito, **dall'affollamento.**

Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei citati eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un **corpus unico** di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (analisi selettiva) e di definire le relative modalità applicative (analisi adattiva).

Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi.

In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di *safety* **non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti.**

Del resto, come ben noto alle SS.LL., la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto dalla specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento.

A tal riguardo, una categorizzazione *di massima* può farsi tra **manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico**, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di **ulteriori elementi che connotano quel dato evento e che richiedono un ulteriore sforzo previsionale ai fini dell'individuazione dei fattori di vulnerabilità e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.**

Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, *in prima istanza*, far riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle **Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette Commissioni.

E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*.

In tali situazioni le SS.LL. potranno richiedere che le esigenze di sicurezza dell'evento siano oggetto di valutazione **in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, al fine di integrare il quadro prescrittivo nonché per indicare alle Commissioni di vigilanza le eventuali ulteriori misure di *safety* da prescrivere nel caso specifico.

Si soggiunge che nel caso cui si tratti di eventi che non implicano, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di *safety* ritenute necessarie saranno, evidentemente, declinate direttamente nell'ambito dello stesso Comitato provinciale, che sarà comunque allargato alla presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

La citata direttiva ministeriale ribadisce, inoltre, per quel che concerne gli aspetti tecnico-operativi, come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore – costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 – sarà possibile, ad esempio, desumere;

a) I parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;

b) Le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;

c) Il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..

Inoltre, nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore sia esso soggetto pubblico che operatore privato, del **piano di emergenza**.

In particolare, nel detto documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a **quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety**.

Qualora siano indisponibili **apparecchiature "conta-persone"**, ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un **adeguato numero di varchi di accesso presidiati** e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di **stewarding**, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). **Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali**



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

**la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "pass".**

Infine, tenuto conto che gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore **profilo di rischio determinato dalla propagazione di effetti di panico collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale**, determinando eventualmente condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi soltanto con misure tecniche di prevenzione, al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, **il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiedere la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia dell'attenzione.

Il Prefetto  
(Di Bari)